

Regolamento per l'uso degli impianti sportivi

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Bernalda compresi quelli annessi ad Istituti scolastici. Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico al fine di promuovere la pratica delle attività sportive, motorie e ricreative.

L'uso pubblico degli impianti sportivi deve essere diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

Viene quindi regolamentato:

1. affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali
2. le modalità di concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune di Bernalda.

Art. 2

Definizioni

Impianto Sportivo: luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto sia al coperto destinato alla pratica di una o più attività sportive;

Attività Sportiva: pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo.

Forme d'utilizzo e Gestione: modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto.

Concessione in uso: provvedimento con il quale Il Comune autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività nello stesso previste per un periodo di tempo limitato (giorni- ore), dietro il corrispettivo stabilito dall'Ente.

Concessione in gestione: provvedimento con il quale l'Amministrazione affida a

terzi l'insieme delle operazioni che consentono ad un impianto di funzionare e derogare i servizi ai quali esso è deputato.

Tariffe: somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione nei modi e nei termini stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3

Modalità e condizioni di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Ufficio dello Sport o con l'affidamento a terzi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta all'affidatario;
- c) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- d) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai diversamente abili;
- e) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani;
- f) svolgimento attività sportiva analoga a quella a cui è stata destinata la struttura sportiva della cui gestione si tratta.

2. Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore venga individuato mediante procedura di evidenza pubblica, l'avviso deve inoltre indicare:

- a) la tipologia della procedura di selezione, differenziata in ragione della diversa tipologia e rilevanza dell'impianto;
- b) la valutazione della convenienza economica dell'offerta o le eventuali migliorie che il gestore intenderà apportare;